

N. 00068/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01370/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Lacchiarella, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mariotti, con domicilio eletto presso Giovanni Mariotti in Milano, largo Schuster, 1;

contro

Regione Lombardia in Persona del Presidente P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Fidani, domiciliata presso l'avvocatura regionale in Milano, via Fabio Filzi, 22 Palazzo Pirelli; Provincia di Pavia, rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Radice, con domicilio eletto presso Giovanbattista Bernardo in Milano, via Cesare Mangili, 2;

nei confronti di

Provincia di Milano, Comune di Giussago in Persona del Sindaco P.T.; Ecodeco S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Milano, via Larga, 23;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv. Nadia Marina Gabigliani, Angela Bartolomeo, Marialuisa Ferrari, Alessandra Zimmitti, con domicilio eletto presso l'avvocatura provinciale in Milano, via Vivaio, 1;

per l'annullamento

degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, ossia:

- decreto dirigenziale Reg. Lombardia n. 1340 del 17.02.10 di rilascio dell' AIA;

- tutti gli atti preordinati presupposti, consequenziali e connessi (compreso il decreto dirigenziale Reg. Lomb. n. 1503 del 2009 ed il parere paesaggistico della Provincia di Pavia);

degli atti impugnati con motivi aggiunti del 20.01.11 (i medesimi gravati dal ricorso imroduttivo, alla luce di nuovi fatti conosciuti a seguito della nota del 09.12.10 del Comune di Giussago e della nota dell'11.01.11 di Regione Lombardia);

degli atti impugnati con motivi aggiunti del 05.05.2011, ossia:

- nota della Regione Lombardia protocollo T1 2011.0008139 del 07.04.11 a firma del Dirigente Filippo Dadone con la quale si afferma che " non sussiste la necessità di un aggiornamento delle valutazioni effettuate con decreto regionale n. 1503 del 17.02.09" (trattasi del decreto dirigenziale Regione Lombardia n. 1503 del 17.02.09 di compatibilità ambientale positiva già impugnato con il ricorso imroduttivo del presente giudizio);

- gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi della Regione Lombardia e/o della Provincia di Pavia.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Provincia di Pavia e di Ecodeco S.r.l.;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum della Provincia di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 35, comma 1, lett.) a, del c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2011 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza della sezione n. 1826/11 del 6 dicembre 2011;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso e per i motivi di legittimità nel medesimo dedotti, oltre che con i ricorsi per motivi aggiunti, il comune di Lacchiarella ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti l'esito positivo della procedura di VIA e di AIA con riferimento alla realizzazione di un bireatore attivabile per rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in località C.na Maggiore Giussago (PV) – Lacchiarella (MI).

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimete, che hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità e l'irricevibilità del gravame sotto molteplici profili, chiedendone, in ogni caso, la reiezione per infondatezza nel merito.

La provincia di Milano ha proposto atto di intervento ad adiuvandum per gli stessi motivi dedotti dal ricorrente principale.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica del 5 dicembre 2011 la causa è stata discussa sia per la decisione della fase cautelare - conclusasi con ordinanza n. 1826/11 depositata il 6 dicembre 2011 con la quale la sezione ha respinto l'istanza cautelare avanzata da parte ricorrente - che per il merito, ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Deve, in via preliminare, esaminarsi l'eccezione di irricevibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti sollevata dalle parti avverse in ragione della tardiva impugnazione sia del decreto n. 1503 di VIA, che risale al 2009, che del decreto n. 1340 di AIA, emesso in data 17 febbraio 2010.

L'eccezione va accolta.

Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che il comune di Lacchiarella ha ricevuto piena conoscenza dei decreti succitati in data ben anteriore ai 60 giorni precedenti alla notifica del ricorso (avvenuta l'8 luglio 2010), e precisamente del decreto di VIA n. 1503 del 17 febbraio 2009 con la nota trasmessagli dalla regione Lombardia in data 25 febbraio 2009 e del decreto di AIA n. 1340 del 17 febbraio 2010 con la nota trasmessagli dalla regione Lombardia per conoscenza in data 19 febbraio 2010, avente ad oggetto la richiesta di garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, alla quale era stata allegata copia integrale del decreto AIA.

Ne consegue che la notifica del ricorso principale, avvenuta l'8 luglio 2010, è avvenuta ben oltre il termine di decadenza di 60 giorni, e che devono ritenersi tardivi anche i ricorsi per motivi aggiunti, proposti per vizi di legittimità perfettamente conoscibili sin dalla data della conoscenza dei decreti regionali succitati, anche in considerazione dell'avvenuta partecipazione del comune ricorrente alle conferenze di servizi indette nel corso dell'iter autorizzatorio per la realizzazione del bireattore di specie.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno dichiarati irricevibili.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)